

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	112
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>).	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la novella all'articolo 459 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1, comma 53, del presente prov-

vedimento, se da un lato riduce il limite dell'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall'altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all'obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l'erario. Precisa che la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili.

Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 85, volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, potranno essere attuate – nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, commi da 92 a 94, del presente provvedimento – nell'am-

bito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la copertura di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esercizio della delega medesima potrà comunque essere garantita attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Osserva che, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera *a*) del medesimo comma 91, finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella all'articolo 459 del codice di procedura penale introdotta dall'articolo 1, comma 53, del presente provvedimento, se da un lato riduce il limite dell'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno facoltà di

pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, dall'altro determina una maggiore possibilità per i condannati medesimi di ottemperare all'obbligo di pagamento, con effetti prudenzialmente valutati in termini di neutralità ai fini del complessivo gettito per l'erario;

la predetta novella legislativa appare peraltro suscettibile di determinare risparmi di spesa per l'amministrazione penitenziaria derivanti dalla riduzione del numero di detenuti presso le strutture carcerarie, sebbene allo stato non puntualmente quantificabili;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 85, volte ad introdurre nuovi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, potranno essere attuate – nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, commi da 92 a 94, del presente provvedimento – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la copertura di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esercizio della delega medesima potrà comunque essere garantita attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie;

con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 91, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, ed in particolare a quelle di cui al principio e criterio direttivo contenuto nella lettera *a*) del medesimo comma 91, finalizzato all'accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese, le disposizioni medesime non sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che il riordino generale della disciplina previsto dalle norme in esame – volto a razionalizzare ed ottimizzare la relativa gestione da parte degli uffici giudiziari ed orientato alla generale revisione delle tariffe e delle prestazioni – determinerà un generale

recupero di efficienza delle procedure di liquidazione nonché importanti risparmi di spesa a valere sul corrispondente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul testo del provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*). Inoltre fa presente, ad integrazione di quanto riportato nella medesima relazione tecnica e nella relativa nota di accompagnamento della Ragioneria generale dello Stato, alcuni elementi di chiarimento ulteriori volti a superare i profili problematici relativi ad alcune disposizioni del testo.

In merito all'articolo 8, comma 6, volto a prevedere, al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, un'attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari, rileva che tali attività possono essere svolte

con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare attraverso la riprogrammazione delle risorse di cui al fondo « La buona scuola ».

In merito all'articolo 9, recante un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 volta a finanziare progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, non presentando il Fondo per interventi strutturali di politiche economica – utilizzato per la relativa copertura finanziaria – le necessarie disponibilità, propone una diversa formulazione della disposizione in oggetto con una rimodulazione della relativa autorizzazione di spesa e con una diversa copertura finanziaria. In particolare suggerisce di limitare l'autorizzazione di spesa in esame agli anni 2017 e 2018, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di provvedere alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti e delle osservazioni formulati dal Governo, si riserva di formulare una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ad integrazione dei chiarimenti già illustrati nelle precedenti sedute, suggerisce di prevedere coperture finanziarie alternative con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, capoverso Art. 4, commi 6, in materia di Piano nazionale per le aree naturali protette, nonché all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 5, in materia di potenziamento della gestione e funzionamento delle aree marine protette.

In particolare, per quanto riguarda il Piano nazionale per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, capoverso Art. 4, ritiene necessario modificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 6 e 7 del medesimo capoverso, nel senso di prevedere, da un lato, la soppressione al comma 2 del riferimento alle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, dall'altro, che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020.

Inoltre, all'articolo 12, ritiene necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6, nel senso di prevedere che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette.

Rileva che adottando tali modalità alternative di finanziamento delle predette disposizioni si eviterebbe così di intaccare le risorse del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che potrebbero

rimanere disponibili per altri provvedimenti, con particolare riferimento al decreto-legge n. 50 del 2017 (C. 4444), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in corso di conversione.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 7, nonché gli emendamenti 1.800, 5.800 e 24.800 della Commissione;

preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che:

con riferimento al Piano nazionale per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, capoverso Art. 4, appare necessario modificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 6 e 7 del medesimo capoverso come indicato dal rappresentante del Governo, nel senso di prevedere, da un lato, la soppressione al comma 2 del riferimento alle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, dall'altro, che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020;

appare necessario sopprimere l'articolo 2-*bis*, poiché prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali per le aree protette mediante l'emanazione di un decreto ministeriale, senza definire l'entità e i profili di tali agevolazioni fiscali, rimessi integralmente ad una fonte di rango secondario, e

quindi senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 7, appare necessario sopprimere i periodi secondo e terzo, che introducono, per gli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché di Presidente delle aree marine protette, una deroga al divieto posto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito, giacché la predetta deroga appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 10 e capoverso comma 10-*bis*, appare opportuno ripristinare il testo approvato dal Senato, sostituendo quindi il Revisore unico dei conti con il Collegio dei revisori dei conti, posto che la previsione di un organismo monocratico di revisione dei conti si pone in controtendenza con le norme di contabilità, di cui agli articoli 14 e 16 della legge n. 196 del 2009, che prevedono, rispettivamente, il controllo e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci, assicurando la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 11, che, tra l'altro, introduce una commissione tecnica incaricata di scegliere i componenti della rosa dei candidati al ruolo di direttore dell'Ente parco, appare necessario prevedere, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che all'istituzione e al funzionamento della predetta commissione tecnica si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente parco a legislazione vigente;

all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), capoverso comma 14-*bis*, appare necessario precisare che l'ISPRA provvede alle attività di supporto previste dalla citata disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), che reca modifiche alla disciplina del regolamento del parco, appare necessario modificare al numero 3.2) il capoverso lettera *b-bis*), volto ad introdurre il divieto di svolgimento, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel senso indicato dalla Commissione con l'emendamento 5.800 che fa salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, giacché, in caso contrario, la disposizione risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate derivanti dalle *royalties* corrisposte per lo svolgimento di tali attività;

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che reca modifiche alla disciplina del piano del parco, appare necessario precisare, al numero 2-*bis*), capoverso comma 1-*bis*, che gli enti territoriali coinvolti provvedono alle attività di promozione e valorizzazione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-*quaterdecies*, che prevede l'inclusione degli enti gestori dell'area protetta nell'elenco dei soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF, appare necessario posticipare la decorrenza di tale disposizione all'anno 2018, essendo il riferimento all'anno 2017 ormai non più attuale;

all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 18, relativo all'istituzione di aree marine protette, appare necessario preve-

dere che all'attuazione delle relative disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 12, comma 1, il funzionamento della consulta di cui al comma 9 dell'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991, introdotto dal medesimo articolo 12, sarà assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla relativa clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 12, appare necessario riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui ai commi 5 e 6 come indicato dal rappresentante del Governo, nel senso di prevedere che, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette;

appare necessario integrare la formulazione della clausola di copertura finanziaria dell'onere derivante dall'incremento della citata autorizzazione legislativa di spesa, inserendo, all'articolo 12, comma 6, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 potranno essere svolte dal Ministero dell'ambiente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

appare necessario sopprimere l'articolo 17-*bis*, che prevede che dal 1° gennaio 2018 le riserve statali che già ricadono o vengono a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale siano affidate ai relativi enti gestori, giacché tale disposizione appare suscetti-

bile di comportare maggiori oneri riconducibili alla conseguente rimodulazione delle competenze tra l'Arma dei carabinieri e gli enti parco;

con riferimento all'articolo 19, che prevede l'istituzione del parco nazionale del Matese e del parco nazionale di Portofino, sarà possibile procedere alla rimodulazione della ripartizione delle risorse già assegnate ad altri Enti parco attualmente operanti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al predetto articolo 19, appare opportuno precisare, ai commi 2 e 3, il carattere annuo degli oneri aventi decorrenza dal 2018, nonché prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 19-*bis*, in materia di Appennino parco d'Europa (APE), appare necessario prevedere che all'attuazione delle relative disposizioni le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario precisare che le attività previste dall'articolo 25, a carico del Comitato paritetico per la biodiversità, siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 27, che reca una delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, appare necessario prevedere che dall'attuazione della medesima delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che lo schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo e che il medesimo schema sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1-bis, comma 2, capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: a legislazione vigente;

sostituire i commi 6 e 7 con il seguente: 6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

sopprimere l'articolo 2-bis;

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere i periodi secondo e terzo;

al comma 1, lettera d), prima del capoverso 11-bis, premettere il seguente: 11.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

al comma 1, lettera g), capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso b-bis), sia approvato l'emendamento della Commissione 5.800;

all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 1-bis), secondo periodo, dopo le parole: le risorse che questi ultimi aggiungere le seguenti: , nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

all'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-quaterdecies, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018;

all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 18, aggiungere in fine il seguente comma: 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 12, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente: 5. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

sopprimere l'articolo 17-bis;

all'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, dopo le parole: euro 3.000.000 aggiungere la seguente: annui;

aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

all'articolo 19-bis, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 25, aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.;

al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti *aggiungere le seguenti:* per materia e per i profili finanziari;

e con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 10 e capoverso 10-bis, si provveda a ripristinare il testo approvato dal Senato, sostituendo il Revisore unico dei conti con il Collegio dei revisori dei conti ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 7 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.800, 5.800 e 24.800 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Vella 4.8 che, nel riscrivere la disciplina relativa all'indennità spettante al presidente dell'Ente parco, sopprime la parte del testo che prevede che gli oneri finanziari connessi sono a carico del bilancio dell'Ente parco, senza tuttavia prevedere una copertura finanziaria alternativa;

Terzoni 4.82 e identici Zaratti 4.307 e Pellegrino 4.306, che dettano norme volte a disciplinare la dotazione organica dell'Ente parco, sopprimendo, al comma 1, lettera g), capoverso 14, ultimo periodo, la clausola di neutralità finanziaria;

identici Zaratti 8.63 e Pellegrino 8.232, che incrementano del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, destinando i relativi proventi all'alimentazione di un apposito Fondo, riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette, violando in tal modo il principio dell'unità di bilancio;

identici Busto 19.5 e Segoni 19.6, volti a modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 19, comma 3, del provvedimento in esame, prevedendo che agli oneri relativi alla istituzione dei parchi nazionali Matese e Portofino si provveda – senza ulteriori specificazioni – a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al Ministero della difesa, in tal modo configurando una modalità di copertura non conforme a quelle prescritte dalla vigente disciplina contabile.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

identici Catanoso 1.28 e Fiorio 1.204, che prevedono che l'ente gestore dei siti di importanza comunitaria, delle previste zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale ricadenti in un parco nazionale o regionale o in un'area marina protetta debba gestire le stesse in accordo con i detentori di diritti reali o personali di godimento su appezzamenti dei siti interessati, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Martinelli 1.27, che prevede che le aree esterne alla rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » possano essere date in gestione, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, anziché agli enti gestori delle aree protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Catanoso 1.206 e Fiorio 1.208, volte a prevedere che le aree esterne alla rete ecologica europea denominata « Natura 2000 » possano essere date in gestione anche ai detentori di diritti reali o personali di proprietà su appezzamenti dei siti interessati, oltre che agli enti gestori delle aree protette, anche attraverso le misure contrattuali previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Terzoni 1.32 che, relativamente all'attribuzione all'ISPRA delle funzioni di

supporto tecnico-scientifico e di monitoraggio e controllo ambientale, sostituisce la clausola di invarianza finanziaria con la previsione secondo cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione si fa fronte, per il triennio 2018-2020, mediante le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 29-bis, che l'emendamento stesso è volto ad aggiungere, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e, per gli anni successivi, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del fondo per le aree protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito sia alle modalità di finanziamento del Fondo, sia alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

identici Zaratti 1.30 e Pellegrino 1.210, che prevedono che per i compiti e le attività di supporto dell'ISPRA si provveda, nei limiti di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

Benedetti 1-bis.205, De Rosa 1-bis.420, De Rosa 1-bis.421, volte ad incrementare il numero dei componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Pellegrino 1-bis.200, volta a modificare le disposizioni vigenti in materia di Programma triennale per le aree naturali protette, prevedendo l'istituzione, presso il

Ministero dell'ambiente, di un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il Programma triennale, e che all'onere connesso al finanziamento del Piano economico-finanziario 2018-2020, predisposto annualmente dall'ente gestore dell'area protetta, quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito sia alle modalità di finanziamento del Fondo, sia alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Zaratti 1-*bis*.201, volto a modificare le disposizioni vigenti in materia di Programma triennale per le aree naturali protette, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il Programma triennale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle modalità di finanziamento del Fondo;

Pellegrino 2.04, che consente ai giovani imprenditori, residenti nei comuni all'interno dell'area protetta, di avvalersi di un regime fiscale agevolato, prevedendo che alla copertura dei relativi oneri, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante incremento del 20 per cento dell'aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Venittelli 2.0200, che prevede che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti

di gestione, e ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Venittelli 2.0201, che prevede che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per una serie di obiettivi elencati nell'emendamento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Benedetti 4.505, che prevede che la dotazione organica del parco contempli obbligatoriamente la presenza di personale dotato di comprovata competenza in gestione faunistica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Laffranco 4.27, che prevede la soppressione del capoverso 14-*ter* del comma 1, lettera g), volto a prevedere la possibilità per gli Enti parco i cui territori insistano nella stessa regione o in regioni confinanti di stipulare convenzioni per lo svolgimento coordinato o condiviso delle proprie funzioni, allo scopo di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Fiorio 5.218, volto a istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. Al riguardo, per quanto la pro-

posta emendativa sia corredata da apposita clausola di invarianza finanziaria, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vella 5.35, che prevede la possibilità che il Piano per il parco possa prevedere la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono gli obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Pastorelli 7.1 e Castiello 7.200, che riconoscono un indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica non solo nel parco, ma anche nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro o contigui al parco stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Bargero 8.201, volto a stabilire che regioni e province autonome trasferiscano una quota del canone demaniale per concessioni di derivazioni d'acqua agli enti gestori delle aree protette nelle quali si trovano le opere di presa o ricadono gli effetti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Pellegrino 8.53, volto a disporre la cessazione delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Zaratti 8.56 e Pellegrino 8.219, diretti a vietare il rilascio di nuove

concessioni e autorizzazioni di impianti e attività nei territori dell'area protetta. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

identici Vella 8.31, Pastorelli 8.32, Pellegrino 8.60, Terzoni 8.69 e Castiello 8.86, che prevedono che gli enti gestori delle aree protette possano prevedere non meglio precisate agevolazioni per le produzioni locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

identici Busto 9.49 e Segoni 9.88, volti a prevedere che nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette sia prevista la presenza di almeno due zoologi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

identici Segoni 9.76 e Busto 9.129, volti a prevedere che una quota pari al 30 per cento di tutti gli introiti dell'ente gestore dell'area protetta, e non solo quelli derivanti dalla vendita degli animali abbattuti o catturati, sia versata all'ISPRA. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti delle proposte emendative sull'entità delle risorse a disposizione degli enti gestori delle aree protette per lo svolgimento delle loro attività;

identici Busto 9.51 e Segoni 9.90, volti a prevedere che in ogni parco nazionale siano istituiti centri di recupero degli animali selvatici. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Sani 9-ter.01, che prevede la trasformazione di quattro consorzi relativi all'attività mineraria in enti parco geologici e geominerari. Al riguardo, reputa oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Benedetti 11.2, Pellegrino 11.3 e Zaratti 11.200 che, sostituendo l'articolo 11 del provvedimento in esame, attribuiscono, tra l'altro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di determinare le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, stabilendo altresì che i relativi oneri possano gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico degli enti locali, in ciò riproducendo analoga disposizione attualmente collocata all'interno dell'articolo 12 del provvedimento in esame, concernente il programma triennale per le aree marine protette. Al riguardo, fermo restando il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme contenute nelle proposte emendative in esame e la previsione di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare effettiva attuazione alle proposte emendative stesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pastorelli 11.14, che prevede che le Capitanerie di porto esercitino la sorveglianza, oltre che nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare, anche nelle riserve marine. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la possibilità per le Capitanerie di porto di fare fronte ai compiti di sorveglianza sopra indicati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Benedetti 11.15, che prevede che, in relazione alla pianta organica dell'area marina protetta e all'impiego del personale, si applichi l'articolo 9, comma 14,

della legge n. 394 del 1991, che consente, tra l'altro, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Terzoni 12.1, che prevede, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo alimentato con risorse nazionali, volto a finanziare il Programma triennale per le aree marine protette di cui all'articolo 12, nonché a cofinanziare programmi e progetti – regionali, nazionali ed europei – presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette e a finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari connessi alla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che non appaiono chiare le modalità di finanziamento del Fondo in parola;

Vella 12.8, che prevede che ai parchi nazionali con estensione a mare siano assegnate dotazioni di personale per la gestione della parte a mare. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Benedetti 12.10, volto ad abrogare l'articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha disposto la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Baradello 13.1, che prevede, tra l'altro, che le funzioni di sorveglianza all'interno delle aree protette, esercitate dagli agenti guardiaparco, possano essere attri-

buite ad agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato, ad agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta ovvero a militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, stabilendo altresì la rideterminazione della dotazione organica degli Enti parco e il trasferimento in favore dei medesimi delle risorse finanziarie statali corrispondenti al trattamento economico complessivo dei soggetti che abbiano optato per la mobilità presso l'Ente parco. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Terzoni 13.3, che affida all'Arma dei Carabinieri la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, rimettendo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle strutture e del personale dell'Arma da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, nonché la determinazione dei sistemi e delle modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

identici Pellegrino 13.2, Terzoni 13.4 e Zaratti 13.201, Pellegrino 13.200, che attribuiscono i compiti di sorveglianza sui territori delle aree naturali protette al Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco, demandando ad un apposito decreto l'individuazione dei beni delle strutture da dislocare presso gli Enti parco medesimi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

identici Busto 13.5 e Segoni 13.50, che riconoscono alle guardie dei parchi regionali, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;

identici Busto 13.6 e Segoni 13.60, che equiparano i guardaparco delle aree protette regionali agli agenti di polizia giudiziaria, prevedendo altresì che il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;

Terzoni 15.02, che prevede che le regioni garantiscano la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo, stabilendo altresì che i guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa della proposta emendativa in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla medesima;

Castiello 15.03 e Pellegrino 15.01, che prevedono che ai guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa delle proposte emendative in esame e, di conseguenza, agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle medesime;

Rampelli 19.200, che reca l'istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica, senza tuttavia intervenire sui commi 2 e 3 dell'articolo 19, recanti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di sostenere gli adempimenti relativi all'istituzione e al funzionamento del parco nazionale Terra Protetta nell'ambito delle risorse previste al citato articolo 19, commi 2 e 3, del presente provvedimento e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Rampelli 19.0200, che reca l'istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica, prevedendo che possa avvalersi di personale in posizione di comando, di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Calabrò 19.3, che istituisce il parco nazionale della Terra Protetta, senza tuttavia intervenire sui commi 2 e 3 dell'articolo 19, recanti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di sostenere gli adempimenti relativi all'istituzione e al funzionamento del parco nazionale Terra Protetta nell'ambito delle risorse previste al citato articolo 19, commi 2 e 3, del presente provvedimento e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

identici Pellegrino 21.1 e Terzoni 21.3, che novellano l'articolo 36 della legge n. 394 del 1991, prevedendo l'individuazione di ulteriori aree marine di reperimento, nelle quali potranno essere istituiti

parchi marini o riserve marine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Segoni 22.2 e 22.3, Zaratti 22.201, che intervengono a vario titolo sulla disciplina della demolizione di opere abusive a cura del comune o della pubblica amministrazione competente. Al riguardo, fermo restando il carattere prevalentemente procedurale delle disposizioni recate dalle proposte emendative in commento, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di assicurare la neutralità delle stesse sotto il profilo finanziario;

Baradello 22.4, che, introducendo l'articolo 10-bis della legge n. 394 del 1991, concernente misure in tema di semplificazione amministrativa, prevede, tra l'altro, che la Scuola nazionale dell'amministrazione pubblica organizzi specifici corsi per il personale delle aree protette sul contrasto all'illegalità e che le spese che i parchi nazionali e regionali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi e sono in ogni caso ammesse anche in deroga ad altra disposizione di legge. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Laffranco 24.206, che attribuisce agli enti parco la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Terzoni 24.1 e identici Pellegrino 24.3 e Zaratti 24.200, che prevedono che l'Ente parco, in relazione alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ad esso attribuita, debba disporre di strutture in

grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Castiello 26.0200, che prevede che la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 6 del 1989, abbia carattere obbligatorio e non facoltativo, come attualmente previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

identici Terzoni 27.1, 27.3 e Zaratti 27.203, Benedetti 27.2 e Castiello 27.200, che prevedono che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedano, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, che comprenderà almeno il territorio dei Parchi naturali del Delta del Po delle due citate regioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Vella 27.10 e 27.16, che intervengono sui principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, prevedendo, rispettivamente, misure specifiche a tutela della piccola pesca e della pesca turismo, ed erogazioni di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nelle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Terzoni 29.01 che, nelle more dell'entrata a regime delle disposizioni di cui all'articolo 8, assegna uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2018-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.800 della Commissione ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 5.800 della Commissione, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.27, 1.28, 1.30, 1.32, 1.204, 1.206, 1.208, 1.210, 1-bis.205, 1-bis.420, 1-bis.421, 1-bis.200, 1-bis.201, 4.8, 4.27, 4.82, 4.306, 4.307, 4.505, 5.35, 5.218, 7.1, 7.200, 8.31, 8.32, 8.53, 8.56, 8.60, 8.63, 8.69, 8.86, 8.201, 8.219, 8.232, 9.49, 9.51, 9.76, 9.88, 9.90, 9.129, 11.2, 11.3, 11.14, 11.15, 11.200, 12.1, 12.8, 12.10, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.50, 13.60, 13.200, 13.201, 19.3, 19.5, 19.6, 19.200, 21.1, 21.3, 22.2, 22.3, 22.4, 22.201, 24.1, 24.3, 24.200, 24.206, 27.1, 27.2, 27.3, 27.10, 27.16, 27.200, 27.203, e sugli articoli

aggiuntivi 2.04, 2.0200, 2.0201, 9-ter.01, 15.01, 15.02, 15.03, 19.0200, 26.0200, 29.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7, nonché sugli emendamenti 1.800 e 24.800 della Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
violento di matrice jihadista (C. 3558-A).**

RELAZIONE TECNICA

MODULARIO
P.C.M. - 100



Mo. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Roma,

Al Presidente della V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei deputati

e, p.c. Al Ministero dell'interno
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio del coordinamento legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. n. 3558-A "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista". **Relazione tecnica.**

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005136 P-4.20.11.2
del 12/05/2017



16705777

d'ordine della Ministra
La Capo di Gabinetto
Cons. Daniela D'Ottavio

Daniela D'Ottavio

Parlamenti




Ministero dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

11 MAG. 2017,

Prot. n. 1-3018

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005114 A-4.20.12.2
del 11/05/2017



16701241

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

Al Ministero dell'Interno
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Loro sedi.

OGGETTO: AC 3558-A. Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Trasmissione Relazione Tecnica negativamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con richiesta di modifiche al testo.

Con riferimento all'atto Camera in oggetto indicato, si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica, predisposta dal Ministero dell'Interno, negativamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, il suddetto dipartimento, con la nota di accompagnamento n. 91184 del 10 maggio 2017, che si allega, ha indicato le modifiche necessarie, da apportare al testo, al fine di evitare possibili effetti onerosi privi della necessaria copertura finanziaria.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

10 Mag 2017 16:59:23

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614408

1/10

14645



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma, 17 MAG 2017

Prot. Nr. 91184/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 90884/2017
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AC 3558-A – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'Interno sul provvedimento indicato in oggetto, trasmessa con nota n. 9011 del 9 maggio 2017.

Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che si ritiene necessario apportare alcune modifiche al testo, già segnalate con nota n. 41370 del 22 marzo 2017, al fine di evitare possibili effetti onerosi privi della necessaria copertura finanziaria. Pertanto, si rappresenta quanto segue:

Articolo 2, comma 1: in coerenza con quanto affermato nella relazione tecnica è necessario alla fine del comma inserire il seguente periodo: "*Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*".

Articolo 2, comma 2: al primo periodo, occorre eliminare le parole da "*anche prevedendo*" fino alla fine del periodo.

Alla fine del comma inserire il seguente periodo: "*Il CRAD d'intesa con le amministrazioni competenti individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN), da destinare alle attività previste dal piano strategico nazionale.*".

10 Mag 2017 16:59:23

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

2/10

Articolo 3, comma 2: in coerenza con quanto affermato nella relazione tecnica è necessario alla fine del comma inserire il seguente periodo: *"Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"*.

Articolo 4: con riferimento ai possibili oneri di funzionamento del Comitato Parlamentare e delle attività di monitoraggio si rinvia alle valutazioni della Commissione Bilancio.

Articolo 5: al comma 5 sopprimere le parole *"redatto anche in collaborazione con istituti specializzati"*. Aggiungere in fine il seguente comma 7: *"7. Le amministrazioni pubbliche svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

Articolo 7: sostituire la parola: *"prevedono"* con le parole: *"possono prevedere"*.

Articolo 8, comma 4: al primo periodo, sopprimere le parole: *"con la presenza di esperti"*. Inoltre, eliminare il secondo periodo.

Articolo 8, commi 5, 6 e 8: da sopprimere.

Articolo 9: da sopprimere.


Articolo 10: La norma prevede al comma 1, la realizzazione di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali; al comma 2, la realizzazione da parte della RAI di una specifica piattaforma multimediale; al comma 3, la promozione di attività di comunicazione. L'articolo potrebbe determinare oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria. Allo stato si esprime parere contrario. Si rinvia comunque anche al parere definitivo della Società relativamente al comma 2.

Occorre infine aggiungere il seguente articolo: *"Articolo xx (Clausola di invarianza finanziaria). Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."*

Conseguentemente alle modifiche che si apporteranno al testo occorre modificare la relazione tecnica riportando in modo puntuale gli elementi previsti dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009.

Per quanto sopra esposto, si verifica negativamente la relazione tecnica in oggetto.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0090884/2017

Relazione tecnica A.C. 3558-A

Il provvedimento in esame mira a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termine di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Articolo 1. La norma individua le finalità della proposta di legge che mira a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termine di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia (comma 1) e a definire la "radicalizzazione" come i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati (comma 2). Si tratta di una disposizione meramente ordinamentale e, in quanto tale, insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2. La norma disciplina l'attività del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). L'organismo è istituito con decreto del Ministro dell'interno presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno; la previsione del CRAD presso detto Dipartimento consente all'organismo di avvalersi dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento medesimo sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo (comma 3). Il CRAD è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005. Si evidenzia al riguardo che con D.M. del 23 dicembre 2015 è stato istituito il Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine alle questioni riguardanti l'integrazione della popolazione di coltura religione islamica in Italia. Si precisa altresì che per la partecipazione a detto organismo non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il personale predetto parteciperà alle attività del CRAD nell'ambito dell'esercizio delle competenze istituzionali già attribuite. Il CRAD elabora il piano strategico nazionale, di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione; il piano definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei RAN (comma 2). La Commissione europea ha infatti adottato misure anche di sostegno finanziario ai progetti che si avvalgono di moderni strumenti di comunicazione e dei media sociali finalizzati alla lotta contra la propaganda terroristica. Il comma 3 dispone

Prot: RGS 0090884/2017

l'avvalimento da parte del CRAD dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolto dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno. A tale proposito si precisa che la predetta attività di monitoraggio è svolta dall'Osservatorio per le politiche religiose che opera dal 1995, ed è incardinato nell'Ufficio delle Politiche dei Culti e Relazioni Esterne. L'Osservatorio ha il compito di esaminare ed approfondire le variegate realtà dei culti diversi dal cattolico presenti sul territorio nazionale. Tra le sue finalità rientra anche un servizio di "consulenza" sia per l'interpretazione e la possibile soluzione delle problematiche rappresentate dalle varie Confessioni, sia per la valutazione di osservazioni e proposte mirate a favorire il dialogo con le religioni. Per quanto esposto, le disposizioni non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le relative attività sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre per quanto riguarda l'istituzione di un organismo (CRAD) che elabora progetti ricorrendo a finanziamenti già previsti dalla legislazione vigente a livello nazionale e a livello europeo, si evidenzia che per la partecipazione allo stesso non sono previsti emolumenti comunque denominati.

Per quanto concerne i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, l'elencazione contenuta nel comma 2 è meramente esemplificativa e quindi la loro realizzazione, tra cui la possibile istituzione del numero verde, è rimessa alla disponibilità di risorse e finanziamenti dedicati messi eventualmente a disposizione dai soggetti che partecipano al CRAD.

Articolo 3. La norma prevede l'istituzione presso le Prefetture—UTG dei capoluoghi di regione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR). Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si precisa altresì che per la partecipazione a detto organismo non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Ai CCR è affidato il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale elaborato dal Centro nazionale sulla radicalizzazione – CRAD; inoltre i Centri regionale presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano. Le Prefetture assicureranno la necessaria attività di supporto ai CCR nell'ambito delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già utilizzate per le attività istituzionali ordinarie.

Articolo 4. La norma prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista e ne declina la composizione. Trattasi di norma squisitamente ordinamentale e pertanto dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5. La norma definisce i compiti del Comitato parlamentare che svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, rappresentanti della magistratura, delle Forze di polizia, ministri di culto o operatori sociali. Si prevede, altresì, che

Prot: RGS 0090884/2017

venga esaminato un rapporto semestrale sul funzionamento della rete internet, contenente elementi informativi e dati statistici sul fenomeno della diffusione on line delle idee di matrice jihadista, redatto dalla Polizia postale, il cui compito istituzionale è l'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione. **Il rapporto redatto dalla polizia postale rientra nell'ambito delle attività di monitoraggio ordinariamente svolte. Anche in questo caso, l'attuazione della disposizione è garantita nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente.** Inoltre, sia l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sia la predisposizione e la trasmissione della relazione trimestrale sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri, inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Comitato parlamentare, sono espletate avvalendosi delle risorse ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Missione 6 – U.d.V. 1.1. Amministrazione penitenziaria – Azione: “Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute”, Capitolo 1674, p.g. 5, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 8.724.998, per l'anno 2018 di euro 8.585.391 e per l'anno 2019 di euro 8.585.391 e Azione: “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari”, capitolo 1671, p.g. 2 che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 596.361, per l'anno 2018 di euro 590.0691 e per l'anno 2019 di euro 590.700.

Articolo 6 . La norma prevede che il Comitato parlamentare presenti annualmente al Parlamento una relazioni sui fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista. Si prevede altresì che il Governo trasmetta annualmente al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 . La norma prevede attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'Amministrazione penitenziaria, compresi il Garante nazionale e i Garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali; secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, si prevedono programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista. **Tale attività di formazione rientra nell'ambito di tutte quelle attività di formazione già assicurate a legislazione vigente agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, potrà essere ridefinita una riprogrammazione delle attività formative, privilegiando la prevenzione della radicalizzazione.**

Al riguardo si precisa che le spese attinenti la formazione del personale della Polizia di Stato sono imputate al capitolo 2721 (spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della Polizia di Stato).

Prot: RGS 0090884/2017

Per il personale della Difesa, le attività di formazione specialistica già sono previste e impartite nell'ambito dei percorsi formativi del medesimo personale ovvero in specifiche attività didattiche propedeutiche all'impiego operativo in ambito nazionale e fuori area. Eventuali integrazioni delle specifiche tematiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi dell'articolo in questione potranno essere intraprese attraverso una calibrata rimodulazione dei programmi didattici, cui potrà adempiersi in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. I capitoli di bilancio attualmente destinati alle spese per la formazione del personale militare della Difesa, ripartiti per Forze armate/Arma Carabinieri, con indicazione degli stanziamenti per il corrente esercizio finanziario, sono indicati nella tabella allegata alla presente relazione.

Per quanto concerne la formazione specialistica del personale sanitario, si fa presente che nell'ambito del sistema di formazione continua in medicina (ECM) di cui al Decreto legislativo n. 502/1992 (artt. 16 bis, ter e quater) risultano già ricompresi nel novero degli "obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome" gli obiettivi n. 9, 15 e 22, rispettivamente rivolti a: "Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera", "Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria" e "Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali". L'effettiva programmazione del sistema di formazione continua in medicina è, ai sensi della citata normativa di riferimento, posta in capo alle Regioni, e le stesse possono provvedere, nell'ambito delle dotazioni finanziarie loro assegnate, a programmare l'attività formativa richiesta dalla disposizione in esame, in particolar modo nell'ambito del citato obiettivo nazionale n. 15 "Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria".

Alla luce degli elementi acquisiti presso il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, si fa presente che lo stesso Dipartimento, allo stato attuale, già provvede alla formazione specialistica del proprio personale in materia di radicalizzazione violenta di matrice jihadista con le dotazioni di bilancio già destinate alla formazione che, a decorrere dal corrente anno, sono state aumentate, con un incremento pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, ovvero attraverso progetti specifici finanziati a livello europeo, di cui il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è partner con altri soggetti istituzionali e comunitari. Tali risorse sono iscritte alla Missione 6 - U.d.V. 1.1. Amministrazione penitenziaria – Azione: "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari", Capitolo 1671 p.g. 27 che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 1.389.846, per l'anno 2018 di euro 1.385.553 e per l'anno 2019 di euro 1.385.553.

In particolare, si fa presente che la specifica attività di formazione è iniziata nel 2010 con l'attivazione di corsi per il personale di Polizia penitenziaria degli istituti in cui sono ristretti detenuti per reati di terrorismo riconducibile ad ideologia jihadista per poi proseguire, dal 2012 in poi, con attività di formazione estese a tutte le figure professionali a supporto di una visione di intervento interdisciplinare ed interprofessionale, ritenuto indispensabile per intercettare e prevenire forme di proselitismo e radicalizzazione. Tale impostazione di tipo interprofessionale, ha permesso la partecipazione di operatori anche del settore minorile, dell'esecuzione penale esterna nonché del volontariato e, in qualche circostanza, anche di altre

Prot: RGS 0090884/2017

forze di polizia. La programmazione dei corsi, finalizzati a fornire le conoscenze di base sulla cultura islamica e sulle legittime pratiche religiose, sui gruppi eversivi, sulle strategie di prevenzione, proseguirà anche nel 2017 con le risorse disponibili a legislazione vigente. E' altresì da sottolineare che l'intera l'attività formativa è concertata con il Nucleo Investigativo Centrale e si avvale della piena collaborazione degli operatori addetti al monitoraggio dei possibili segnali di radicalizzazione violenta da parte di detenuti

Di seguito si rappresenta una sintesi dei corsi realizzati dal 2010 al 31 dicembre 2016.

RIEPILOGO GENERALE CORSI SULLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA E SUL TERRORISMO DI MATRICE JIHADISTA			
Anno	Tipologia dei corsisti	Edizioni	partecipanti
2010	Polizia penitenziaria degli istituti in cui sono ristretti terroristi	6	164
2012	Polizia penitenziaria	19	575
2013	Polizia penitenziaria	27	814
2015	Interprofessionale con prevalenza Polizia	11	419
2016	Interprofessionale con prevalenza Polizia	87	2.564
Totale		150	4.536

Peraltro, la Direzione generale della formazione del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia ha collaborato alla realizzazione di due progetti europei sul tema della radicalizzazione. Un primo, già approvato e finanziato per 256.000 euro, denominato RASMORAD, è finalizzato all'individuazione di protocolli di valutazione del rischio di radicalizzazione ed alla sperimentazione al suo utilizzo in istituti in cui sono presenti detenuti sottoposti a monitoraggio del Nucleo investigativo centrale del Corpo di polizia penitenziaria. Un secondo progetto, denominato TRAIN TRAINING, finalizzato alla formazione del personale sui medesimi argomenti è stato inoltrato agli organi internazionali (*Call Justice*).

Per quanto concerne il personale scolastico, il MIUR promuove la formazione in servizio dei docenti, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 107/2015.

Nel Piano Nazionale sono definiti gli ambiti tematici e le priorità di intervento, che guardano oltre la differente natura delle risorse e la diversa collocazione amministrativa delle aree di intervento del Ministero. In particolare, tra gli obiettivi strategici indicati dal piano sono previsti, tra l'altro, l'integrazione degli alunni stranieri e il dialogo interculturale.

Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 e seguenti della legge n. 107/2015, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, a valere dei capitoli di spesa 2164 - 2173 - 2174 - 2175 piano gestionale 7. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le azioni poste in essere sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0090884/2017

Articolo 8 Interventi preventivi in ambito scolastico

Il comma 1, prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a diffondere la cultura del pluralismo e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. Ai commi 2 e 3 è rispettivamente prevista l'adozione di specifiche linee guida e il conseguente monitoraggio. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso o gettone di presenza. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, prevede che le reti tra le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di esperti secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale modalità operativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come prevede la normativa vigente.

SOPPRESSI I COMMI 5, 6 E 8 IN QUANTO ONEROSI E PRIVI DI COPERTURA

Il comma 7 prevede che con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale. Al riguardo si precisa che la norma ha natura ordinamentale e non ha riflessi di natura finanziaria.

Articolo 9 DA SOPPRIMERE IN QUANTO ONEROSA E PRIVA DI COPERTURA

Articolo 10

Il comma 1 prevede la possibilità che nel Piano strategico nazionale possano essere previsti progetti di sviluppo di campagne informative e al comma 3 stabilisce che tale attività possono avvenire anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Il comma 2 pone in capo alla RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la realizzazione di una piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi in lingua italiana ed araba volti a diffondere la cultura dell'integrazione, del dialogo, oltre che a contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo di matrice jihadista. Tale iniziativa troverà la necessaria declinazione, sotto il profilo operativo, nel contratto nazionale di servizio con la Concessionaria RAI senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0090884/2017

Articolo 11 La norma prevede la predisposizione, d'intesa con il CRAD e sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di un *Piano Nazionale per il trattamento penitenziario*, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per " *garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, condannati ed internati, un trattamento penitenziario che tenda alla loro rieducazione e deradicalizzazione*", contribuendo, in tal modo, ad allineare la normativa italiana alle sollecitazioni al contrasto della radicalizzazione rivolte agli Stati membri da diverse istituzioni europee. In particolare, l'intento della norma risiede nella previsione di programmi preventivi e di recupero sociale, economico e culturale, per l'integrazione dei detenuti o internati, coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, come ulteriore strategia di contrasto alla diffusione del fenomeno.

Relativamente ai profili finanziari derivanti dalla applicazione della previsione *de qua*, si rileva che l'adozione del Piano nazionale menzionato dall'articolo 11, primo comma, potrà attuarsi attraverso la programmazione di linee-guida per il supporto della realizzazione di progetti univoci di rieducazione e risocializzazione dei soggetti interessati - ivi compresi i minori di età o in esecuzione penale esterna - favorendo il loro consapevole reinserimento nell'ambito della collettività, rendendoli capaci di recepire e quindi adeguarsi alle abitudini culturali della società moderna occidentale. In tal senso, l'obiettivo appena individuato sarà reso possibile attraverso la rimodulazione delle attività rieducative e ricreative già istituzionalmente previste in ambito penitenziario, minorile e di comunità.

A tale riguardo si rappresenta che l'attuazione del Piano nazionale potrà essere garantita avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tali risorse sono iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Missione 6:

- *U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione: "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", Capitolo 1761 p.g. 4, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 2.833.737, per l'anno 2018 di euro 2.804.563 e per l'anno 2019 di euro 2.804.563 nonché al p.g. 12 dello stesso capitolo, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 624.913, per l'anno 2018 di euro 614.970 e per l'anno 2019 di euro 622.264;*

- *U.d.V. 1.3 Giustizia minorile e di comunità – Azione: "Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria", Capitolo 2131 p.g. 1, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 1.000.000, per l'anno 2018 di euro 1.293.636 e per l'anno 2019 di euro 2.233.103.*

Prot: RGS 0090884/2017

M_D GUDC REG2017 0017720 09-05-2017

CAPITOLO	P.G.	CRA	IMPORTO A LEGGE DI BILANCIO 2017	TOTALE
<i>PTF 48 : Spese per formazione e addestramento soggette a monitoraggio</i>				
4211	02	EI	980.000	1.481.246
4242	01	EI	31.510	
4242	02	EI	179.000	
4516	02	AM	290.736	
<i>PTF 49 : Spese sostenute esclusivamente per formazione e addestramento soggette a monitoraggio</i>				
1168	03	BLD	12.215	1.220.007
1265	01	SGD	127.602	
1265	07	SGD	6.762	
1400	01	SGD	326	
1400	07	SGD	396	
1401	01	SGD	29.497	
1401	07	SGD	1.719	
1403	01	SGD	978	
1403	07	SGD	3.708	
1404	01	SGD	4.563	
1404	07	SGD	119.850	
4210	03	EI	1.110	
4211	01	EI	26.000	
4211	02	EI	496	
4211	03	EI	12.210	
4212	01	EI	70.000	
4212	03	EI	19.980	
4242	02	EI	185.304	
4242	03	EI	77.700	
4400	01	AM	467.493	
4516	03	AM	47.098	
4875	02	CC	5.000	

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

1/12/2017 5:14:20 PM

POSITIVO

NEGATIVO

10 MAG.2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

Digitally signed by ROCCO
MARELLI
Date: 2017.05.08 15:17:08 CEST